

FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE TREC ANTE



Dipartimento

Interventi Assistiti con Animali ed
Equitazione per Disabili

REGOLAMENTO FORMAZIONE

SETTORE EQUITAZIONE PER DISABILI



INDICE

TITOLO I – Percorsi Formativi

Art. 1 – Percorsi formativi del settore EpD

Art. 2 – Istruttore EpD di 1° e 2° livello

Art. 3 – Assistente Tecnico Equestre EpD

Art. 4 - Ausiliario EpD

TITOLO II – FORMAZIONE E DOCENTI

Art. 5 – Commissione Formazione IAA/EpD

Art. 6 – Docenti

TITOLO III – AGGIORNAMENTI ED EQUIPARAZIONI

Art. 7 – Aggiornamenti

Art. 8 – Equiparazioni

TITOLO IV – REGIME TRANSITORIO

Art. 9 – Regime transitorio

ALLEGATI

Allegato A – Corso Ausiliario EpD

Allegato B – Corso Assistente Tecnico Equestre EpD

Allegato C – Corso di specializzazione per Istruttore EpD 1° livello

Legenda:

IAA = Interventi Assistiti con Animali


EpD = Equitazione per Disabili

TITOLO I – PERCORSI FORMATIVI


Art. 1 – Percorsi formativi del settore EpD

1. Nel settore EpD operano tre figure, l’Ausiliario EpD, l’Assistente Tecnico Equestre (ATE) EpD e l’Istruttore EpD.
2. In entrambi i casi la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo di tecnica equestre, al quale segue un percorso specialistico.
3. I percorsi formativi possono essere rappresentati schematicamente come segue.

Assistente Tecnico Equestre (ATE) EpD - Istruttore EpD



Ausiliario EpD





Art. 2 – Istruttore EpD di 1° e 2° livello

1. Il riconoscimento del titolo di Istruttore in EpD di 1° e 2° livello è riservato ai Quadri Tecnici Federali (dei settori Tradizionale, Turismo Equestre e Western) che abbiano frequentato e superato con successo l'esame finale del corso di specializzazione in EpD, rispettivamente di 1° e 2° livello, i cui programmi sono descritti analiticamente nelle apposite schede allegate al presente Regolamento.
2. All'Istruttore EpD di 1° livello è affidata la gestione dell'atleta disabile, in seguito all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie, nell'ambito delle attività non agonistiche dei tesserati con patenti RE/EpD.
3. All'Istruttore EpD di 2° livello è affidata la gestione dell'atleta disabile, in seguito all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie, nell'ambito delle attività non agonistiche e consentendogli di veicolare, mediante gli opportuni interventi, l'attività ludico-sportiva fino alla competizione sportiva agonistica dei tesserati con patenti RE/EpD e EpD.

Art. 3 – Assistente Tecnico Equestre Epd

1. Al termine del corso per Assistente Tecnico Equestre (ATE), sarà possibile frequentare un modulo di specializzazione che abiliterà l'Assistente, oltre a quanto previsto dalle normative Patenti e Brevetti dei settori sportivi ordinari, anche a fornire assistenza all'Istruttore EpD durante l'attività sportiva svolta all'interno del Centro EpD, come meglio descritto nella scheda con il programma didattico del corso, allegata al presente Regolamento.
2. Il modulo di specializzazione per l'ATE in EpD è facoltativo.
3. Aver frequentato con successo il modulo ATE EpD, qualora in regola con gli aggiornamenti, darà diritto al riconoscimento di crediti formativi al momento dell'iscrizione al corso di specializzazione per Istruttore EpD di 1° livello.

Art. 4 - Ausiliario Epd

1. Il riconoscimento del titolo di Ausiliario EpD è riservato a coloro che, in possesso di Tessera A1, abbiano frequentato e superato con successo l'esame finale del corso di Ausiliario EpD, il cui programma è descritto analiticamente nell'apposita scheda allegata al presente Regolamento.
2. L'Ausiliario EpD è una figura che avrà competenza nella gestione e cura del cavallo per disabili al fine della migliore condizione psico-fisica dell'animale come predisposizione al lavoro in EpD.



3. L'Ausiliario non ha autonomia gestionale ed opera sempre in collaborazione e sotto la supervisione dell'Istruttore di EpD.

TITOLO II – FORMAZIONE E DOCENTI

Art. 5 – Commissione Formazione IAA/EpD

1. La Commissione Formazione IAA/EpD è formata dal Referente Nazionale IAA/EpD, dal Responsabile Nazionale EpD, dal Responsabile Nazionale IAA e dagli altri membri eventualmente nominati dal Referente Nazionale IAA/EpD, sentiti i Responsabili Nazionali IAA ed EpD.

2. La Commissione Formazione IAA/EpD ha compiti di indirizzo, di vigilanza, di coordinamento e di organizzazione delle attività di formazione del Dipartimento IAA/EpD.

Art. 6 – Docenti

1. La Commissione Formazione IAA/EpD, anche su segnalazione dei Referenti Regionali, acquisisce e valuta il c.v. dei Candidati, eventualmente organizzando anche sessioni per la verifica teorica e pratica degli Stessi, al fine di conferire l'incarico di Docenza in relazione ad un singolo corso o la nomina di Docente Regionale o Nazionale nei corsi di formazione del settore EpD.

2. La nomina di Docente Regionale o Nazionale dura al massimo un anno e scade, qualunque sia la data di conferimento, il 31 Dicembre dell'anno di rilascio. Può essere rinnovata annualmente, senza limiti al numero di incarichi consecutivi.

3. Per quanto concerne l'insegnamento delle materie inerenti l'equitazione per disabili, la docenza potrà essere affidata solo ad Istruttori specializzati in EpD mentre per tutte le altre materie potranno essere impiegati quali Docenti le figure professionali con profilo sanitario, socio-educativo, legale o di volta in volta necessarie per la realizzazione del programma didattico, sempre previa valutazione del c.v. e conferimento di incarico da parte della Commissione Formazione IAA/EpD.

TITOLO III – AGGIORNAMENTI ED EQUIPARAZIONI

Art. 7 – Aggiornamenti

1. L'aggiornamento è annuale ed è obbligatorio a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale si consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche del settore EpD (ATE EpD, Istruttore EpD 1° e 2° livello).



2. Il programma didattico dei corsi di aggiornamento deve essere teorico e pratico e deve avere una durata minima di 16 ore. I contenuti formativi saranno individuati di volta in volta dalla Commissione Formazione IAA/EpD, anche su proposta del Comitato Regionale, in relazione alle esigenze del settore.

Art. 8 – Equiparazioni

1. La Commissione Formazione IAA/EpD si riserva di individuare e realizzare iniziative per il riconoscimento o l'equiparazione di titoli conseguiti presso altri enti, con modalità che saranno riportate in apposite schede ed allegate al presente regolamento non appena definite.

TITOLO IV – REGIME TRANSITORIO

Art. 9 – Regime transitorio

1. In considerazione della riorganizzazione dipartimentale e alla luce della recente riforma legislativa di settore, si ritiene opportuno individuare un periodo a regime transitorio, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento e fino al 31/12/2018, nel quale saranno operative le seguenti condizioni:

- a) consentito il rilascio di patenti RE/EpD ed escluso il rilascio di patenti EpD;
- b) consentita l'organizzazione di manifestazioni e gare non agonistiche, escluse le attività agonistiche.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, nelle gare in calendario durante il regime transitorio le uniche distinzioni previste saranno quelle menzionate in precedenza e la scelta della categoria sarà facoltà dell'Istruttore in relazione alle capacità dell'allievo. Qualora la disciplina preveda più prove in diverse categorie, l'Istruttore potrà iscrivere l'allievo in una categoria di riferimento ed, eventualmente, anche in una categoria di livello superiore.

3. Al termine del periodo transitorio, potranno essere rilasciate le autorizzazioni a montare (patenti) di livello superiore ed organizzate manifestazioni, gare non agonistiche ed agonistiche senza alcun tipo di limitazione, salvo sempre quanto previsto, oltre che dalle norme generali, nei singoli regolamenti tecnici di disciplina.

4. Gli Assistenti Tecnici EpD, formati secondo il precedente ordinamento, saranno convertiti d'ufficio in Ausiliari EpD e dovranno partecipare obbligatoriamente ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati a tal fine dalla Commissione Formazione EpD



entro la fine dell'anno, pena la sospensione dell'abilitazione e della copertura assicurativa.

5. Gli Istruttori EpD 1° livello, formati secondo il precedente ordinamento, dovranno partecipare obbligatoriamente ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati a tal fine dalla Commissione Formazione EpD entro la fine dell'anno, pena la sospensione dell'abilitazione e della copertura assicurativa.